

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV E XII):		
<i>In sede referente</i>	Pag.	1
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede referente</i>	"	1
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede referente</i>	"	2
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede referente</i>	"	3
CONVOCAZIONI	"	4
RELAZIONI PRESENTATE	"	4

GIUSTIZIA (IV) e INDUSTRIA (XII) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1965, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente della XII Commissione (Industria)* GIOLITTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Scarlato.

PROPOSTA DI LEGGE:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (1591).

Il relatore per la XII Commissione, Mussa Ivaldi, illustra il provvedimento ponendo in evidenza l'estrema urgenza di intervenire in un importantissimo settore della nostra industria che ha sentito, più degli altri, l'influenza negativa della stasi congiunturale. Il relatore per la IV Commissione, Ruffini, associandosi alle motivazioni che rendono opportuno il provvedimento suggerisce, tuttavia, di modificare molte impostazioni che incidono non correttamente sul vigente ordinamento giuridico.

Dopo interventi (sostanzialmente favorevoli alla proposta di legge, ma con riserve specie per la formulazione delle norme a carattere giuridico) dei deputati Sabatini, Origlia, Can-

nizzo, Dosi, Sforza, Colleoni e del Sottosegretario Scarlato, il Presidente Giolitti prospetta la opportunità, data la riconosciuta urgenza, di chiedere il passaggio alla sede legislativa. Nel frattempo, in accoglimento della proposta di molti intervenuti si potrebbe nominare un comitato ristretto con incarico di individuare i più appropriati istituti giuridici e formulare un testo da sottoporre, successivamente, alle Commissioni.

Le Commissioni concordano.

A far parte del comitato ristretto sono, quindi, chiamati i deputati: Dosi, con incarico di presiederlo, Origlia, Sabatini, Ruffini, Mussa Ivaldi, Cacciatore, Bastianelli, De Florio e Cannizzo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (*Approvato dal Senato*) (1981).

La Commissione, dopo la relazione del deputato Breganze, ed interventi dei deputati Re Giuseppina, Valiante, Pennacchini, Cannizzo, Galdo, Cacciatore, Martini Maria Eletta, Cariota-Ferrara, nonché del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione con l'astensione dei rappresentanti del gruppo socialista di unità proletaria, del gruppo comunista, del movimento sociale e con il voto contrario del gruppo liberale.

La Commissione dà mandato al relatore Breganze di predisporre la relazione per l'Assemblea ed il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1367, concernente la disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera » (*Approvato dal Senato*) (1982).

La Commissione, dopo la relazione del deputato Fortuna, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione.

La Commissione dà mandato al relatore Fortuna di predisporre la relazione per l'Assemblea ed il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1965, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Ferrari Aggradi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (*Approvato dal Senato*) (1868).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati numerosi emendamenti presentati all'articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo presentato dal Senato sancisce che:

« Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai partecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e a tutti i componenti attivi del loro nucleo familiare, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto — effettuato in epoca posteriore all'entrata in vigore della presente legge — di fondi rustici che, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo

di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico ».

Il Relatore Franzo illustra un suo emendamento al primo comma che sopprime l'inciso che si riferisce ai « componenti attivi del nucleo familiare ».

Non sono accolti quindi due emendamenti dei deputati Bignardi e Ferrari Riccardo, relativi alla necessità di riferirsi alla abitualità del lavoro manuale nella coltivazione dei lavoratori acquirenti ed alla destinazione dei mutui in riferimento alla realizzazione di una unità culturale economicamente produttiva.

Su un emendamento del deputato Antonini, che intende spostare la percentuale del terzo alla metà del rapporto tra la forza lavorativa del nucleo familiare del coltivatore acquirente e la necessità di coltivazione del fondo acquistato, prendono la parola a favore i deputati Magno, Bo, e Ognibene e contro i deputati Truzzi, De Leonardis, Ceruti Carlo, Imperiale, Loreti, Leopardi Dittaiuti, Radi.

In particolare i deputati Sereni e Miceli affermano che è necessario evitare che le piccole aziende possano essere escluse dalle provvidenze della legge e che occorre fissare un canale in cui si immetta la massa monetaria.

Il deputato Truzzi riafferma invece che lo scopo della legge è di creare imprese familiari efficienti e che la norma, nel fissare solo un massimo, prevede appunto una gamma di acquirenti in cui i piccoli coltivatori sono ampiamente compresi.

Il Relatore Franzo nel dichiararsi contrario all'emendamento sottolinea la necessità che l'impresa familiare diretto-coltivatrice debba avere una sua dimensione economica efficiente.

Il Ministro Ferrari Aggradi, dopo aver ribadito che il provvedimento guarda ad una agricoltura proiettata in avanti verso forme nuove e moderne, afferma che si tende appunto a favorire la formazione di proprietà coltivatrici familiari, ma efficienti e funzionali. Si dichiara contrario pertanto all'emendamento Antonini, che non è accolto.

Un altro emendamento del deputato Bignardi che intende sostituire le parole « che abbiano caratteristiche e suscettività per realizzare » con le parole « che realizzino » non è accolto. Non è neppure accolto, previo parere contrario del Relatore e del Ministro, un emendamento del deputato Magno che inten-

de sostituire alle parole « imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico » le parole « aziende coltivatrici efficienti sotto il profilo produttivo ».

Viene posto quindi in votazione ed approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

Il deputato Antonini illustra un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1, col quale chiede che i mutui siano concessi anche a cooperative per l'acquisto in proprietà comune da destinare sia alla coltivazione collettiva che a quella separata tra i soci.

Esprimono parere contrario il Relatore Franzo ed il Ministro Ferrari Aggradi, che afferma che l'emendamento prevede un tale fatto innovativo di tali dimensioni da non poter essere oggetto di esame del provvedimento in discussione. L'emendamento, quindi, non è accolto.

Il Relatore Franzo propone il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 (nel quale è stato incorporato un emendamento aggiuntivo del deputato Bo): « I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli o associati in cooperativa, il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo ».

Dopo interventi favorevoli dei deputati Loreti, Della Briotta, Ognibene, Truzzi e del Ministro Ferrari Aggradi l'emendamento è approvato.

Non è accolto inoltre un emendamento del deputato Leopardi Dittaiuti relativo alla decadenza dal diritto di proroga dei contratti per gli acquirenti, emendamento cui si era dichiarato contrario, definendolo pleonastico e non pertinente, il Ministro Ferrari Aggradi.

I deputati Prearo e De Leonardis e il deputato Leopardi Dittaiuti illustrano due emendamenti intesi ad estendere le provvidenze della presente legge ai tecnici agricoli, laureati e periti agrari.

Il Ministro Ferrari Aggradi precisa che con il provvedimento in discussione ha un suo scopo specifico, poiché tende a trasformare i coltivatori in imprenditori. Invita perciò i presentatori di emendamenti a formulare proposte di legge nel merito ed il Governo assume l'impegno di trovare strumenti in quella sede diretti a valorizzare la categoria dei tecnici.

I deputati Prearo e De Leonardis, ritirando l'emendamento, dichiarano che presenteranno un ordine del giorno e proposte di leg-

ge in materia. L'emendamento Leopardi Dittaiuti, non ritirato, non è accolto.

I deputati La Bella e Villani illustrano un loro articolo aggiuntivo, col quale si intende estendere la concessione dei mutui ai manovali coltivatori della terra ai fini dell'affrancazione di canoni enfiteutici, censi e livelli gravanti sui fondi.

Dopo interventi dei deputati Truzzi, Magno, Miceli e Loreti e del Ministro Ferrari Aggradi, il quale concorda nella urgenza dell'esame del problema dell'affrancazione dei suddetti canoni, problema che però va discusso nell'ambito delle proposte di legge relative che sono già all'esame della Commissione, l'emendamento è ritirato.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

In assenza del rappresentante del Governo, il Presidente De Maria rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge n. 1504-B e delle proposte di legge nn. 977, 1567, 1715, 1802 e 1815.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*Parere alla V Commissione*) (1967).

Dopo una illustrazione del Presidente De Maria ed interventi dei deputati Pasqualichio, Lattanzio, Alboni, Gennai Tonietti Erisia, Cattaneo Petrini Giannina e Barberi, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere, al fine di acquisire ulteriori dati e chiarimenti sulle variazioni apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. La Commissione dà mandato al Presidente De Maria di illustrare al Ministro della sanità le osservazioni emerse nel corso della discussione e di invitarlo ad esporre, in una delle prossime sedute, le ragioni che hanno giustificato le variazioni proposte e le conseguenze che eventualmente potranno scaturirne.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE (Affari interni)

Venerdì 5 febbraio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— *Relatore*: Gagliardi — (*Parere della IV, della V, della VI e della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

FERRI MAURO e BERTINELLI: Concessione di un contributo annuo di cento milioni a favore della Società Umanitaria, Fondazione P.M. Loria (1643) — *Relatore*: Greppi — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Venerdì 5 febbraio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (*Approvato dal Senato*) (1868) — *Relatore*: Franzo — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

XII Commissione (Lavoro):

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, per la proroga della efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (*Approvato dal Senato*) (2000) — *Relatore*: Zanibelli.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Licenziato per la stampa alle ore 0,30
del 5 febbraio 1965.*